(c1) Tali aree sono destinate a:
- Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani, destinate alla realizzazione e gestione degli impianti tecnici, tecnologici, distributivi e di trasporto (impianti di radiodiffusione, televisivi, elettricità, telefoni, nettezza urbana, trasporti pubblici, (Art.IV.2, punto 8.1),
- Attrezzature militari (Art.IV.2, punto 8.7),
- Depositi a cielo aperto (Art.IV.2, punto 8.8),
- Discariche di rifiuti solidi urbani (Art.IV.2, punto 8.9),
- Discariche di rifiuti industriali (Art.IV.2, punto 8.10)

(c2) Il rilascio della concessione edilizia per la installazione e la esecuzione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva è subordinato alla individuazione di aree idonee in conformità a quanto indicato dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento di cui agli artt. 3 e 4 della Legge n. 223/1990 e L.R. 4 giugno 1991, n.20. L'area diverrà di proprietà comunale, come patrimonio indisponibile, attraverso la procedura di espropriazione per pubblica utilità e nelle more della procedura espropriativi il Comune potrà rilasciare il permesso a costruire e concedere il diritto di superficie ai richiedenti.

Per la realizzazione di tali attrezzature valgono le specifiche norme dettate da leggi e regolamenti vigenti